



CIRCOLARE INFORMATIVA 04/03

(Inoltro tramite servizio e-f@ct)

Milano, 11 febbraio 2003

OGGETTO: Circolare numero 1 del 14 gennaio 2003 della Ragioneria Generale dello Stato.
Ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali: Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING
AOSTA FACTOR
BANCA CARIGE
BANCA IFIS
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI
CREDEMFACTOR
EMIL-RO FACTOR
ENEL FACTOR
FABER FACTOR
FACTORCOOP
FACTORIT
FARMAFACTORING
FERCREDIT
FIDIS
FIN-ECO FACTORING
GALLO & C.
GE CAPITAL FINANCE
GENERALFINANCE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI
IFITALIA
ITALEASE FINANCE
LEASINGROMA
MEDIOFACTORING
MPS LEASING & FACTORING
RIESFACTORING
SAN PAOLO IMI
SERFACTORING
SG FACTORING
UNICREDIT FACTORING
VENETA FACTORING

DOTT. SINNONA
DOTT. MORELLI
DOTT. REMUZZI
DOTT. STACCIONE
DIREZIONE GENERALE
AVV. BONDIOLI
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DOTT. RATTI
DIREZIONE GENERALE
DOTT. LICCIARDELLO
DOTT. MORELLI
DOTT. LOPENA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. SSA BOGINI
RAG. BORGIALLO
DIREZIONE GENERALE
RAG. RIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. LANZA
DIREZIONE GENERALE
DOTT. REDAELLI
DOTT. MESSINA
DOTT. SSA MALANCA
DOTT. ATTANASIO
DOTT. FOLZINI
SIG. RONCORONI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. MONCADA
DIREZIONE GENERALE

Presidenza e Segreteria:

Via Cerva, 9 - 20122 Milano

Telefono: 0276020127 - Telefax: 0276020159

E-Mail: posta.assifact@tiscalinet.it

Sede Legale:

Via della Posta, 3 - 20123 Milano

Codice Fiscale 97067880159

Partita I.V.A. 10316950152

Circolare numero 1 del 14 gennaio 2003 della Ragioneria Generale dello Stato

Presentazione

Il decreto legislativo numero 231 del 9 ottobre 2002 recante “Attuazione della direttiva 200/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” prevede, in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle amministrazioni per forniture di beni e servizi, la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

La circolare numero 1 sottolinea, come conseguenza delle disposizioni del citato provvedimento, la necessità di adottare comportamenti ed iniziative volti a snellire ogni fase relativa all’acquisizione di beni e servizi per evitare aggravii per la finanza pubblica dovuti a ritardi nei pagamenti; inoltre la circolare sottolinea la possibilità di fissare un termine di pagamento ed un saggio di interesse diverso da quello prescritto dall’articolo 5 del decreto (pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti), ovviamente nei limiti consentiti dal provvedimento.





198
15
CIRCOLARE N. 1

93
12
*Ministero dell'Economia
e delle Finanze*

Roma, 14 GENNAIO 2003

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Prot. N. 144480 Allegati
(Rif. Prot. Entrata N.)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale

00100 R O M A

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato
ed alle Aziende ed Amministrazioni Autonome
dello Stato

00100 R O M A

Agli Enti Pubblici non economici

L O R O S E D I

Agli Uffici Centrali di Bilancio presso le
Amministrazioni Centrali ed Uffici Centrali di
Ragioneria presso le Amministrazioni Autonome
dello Stato

L O R O S E D I

Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

L O R O S E D I

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato
Segretariato Generale

00100 R O M A

Alla Corte dei Conti
Segretariato Generale

00100 R O M A

All'Amministrazione Centrale della
Banca d'Italia

00100 R O M A

12
for
PER IL CONSEGNO ALL'ORIGINALE

OGGETTO: Ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali.

E' stato pubblicato nella G.U. n. 249 del 23 ottobre 2002 il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", i cui ambiti di applicabilità, oggettivo e soggettivo sono rinvenibili negli articoli 1 e 2 del predetto decreto.

Il provvedimento in parola, che si applica ai contratti conclusi dall'8 agosto 2002, postula da parte degli addetti ai centri di responsabilità, deputati agli acquisti, comportamenti e iniziative per velocizzare il sistema dei pagamenti relativo alle forniture di beni e servizi, pena l'aggravio di oneri per la finanza pubblica comportanti accertamento di responsabilità per danno all'erario.

Pertanto i dirigenti e gli addetti ai centri di costo delle Amministrazioni e degli Enti in indirizzo provvederanno a snellire, anche mediante informatizzazione, le procedure seguite, dalla fase dell'ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie, volti ad evitare l'accollo di maggiori costi che determinerebbero una lievitazione della spesa pubblica.

Infatti l'art. 4 del D.L.vo 231/02 prevede la decorrenza automatica degli interessi moratori – pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, pubblicato con cadenza semestrale sulla G.U. della Repubblica Italiana, maggiorato di sette punti (art. 5) – dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Inoltre, ex art. 3 del decreto legislativo de quo, non spettano interessi moratori soltanto nell'ipotesi in cui "il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

fu



Meritevoli di speciale attenzione risultano poi le disposizioni di cui all'art. 6, per le quali - "il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salvo la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile".

Corre altresì l'obbligo di precisare che l'articolo 4, comma 4 e l'articolo 5, comma 1 riservano rispettivamente alle parti la facoltà di concordare per iscritto un termine di pagamento superiore a quello indicato nel comma 1 dello stesso articolo 4 e un saggio degli interessi per ritardato pagamento diverso da quello fissato nel medesimo art. 5, sempre nei limiti consentiti dall'art. 7 che sanziona con la nullità le condizioni risultanti gravemente inique nei confronti del creditore.

Si invitano, pertanto, i responsabili dell'attività contrattuale a valutare l'opportunità, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali, salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione debitrice.

Il quadro normativo rappresentato presuppone una P.A. al passo con i tempi, comportamenti virtuosi ed una particolare ed attenta cura da parte dei responsabili nella materia in esame e nella gestione delle relative risorse di bilancio.

Si confida nella puntuale osservanza della presente.

fu

LM
IL MINISTRO

